

Proposta di legge relativa a modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme in materia di governo del territorio).

Relazione illustrativa

Art. PdL – modifica art.36 della l.r.65/2014 in tema di garante dell'informazione e della partecipazione

La proposta di modifica dell'art.36 è stata sollecitata dagli enti locali, sia dai garanti locali che dai responsabili del procedimento di pianificazione, quale misura di semplificazione e al tempo stesso per evitare un aggravio procedimentale.

Finora, stante il tenore della lr 65/2014 che applica la disciplina partecipativa agli atti di governo del territorio, individuati espressamente all'art. 10 della legge regionale, i piani attuativi sono stati indistintamente sottoposti alla disciplina partecipativa prevista dalla legge, dal regolamento 4/r e dalle linee guida approvate con DGR 1112 del 16.10.2017, in quanto espressamente contemplati all'art. 10 tra gli atti di governo del territorio.

Si è sempre ritenuto quindi che, in assenza di espressa modifica legislativa, non fosse consentito ai comuni di superare autonomamente in via interpretativa la disciplina regionale vigente in tema di partecipazione. In questo senso vi sono stati vari pareri negativi rilasciati ai Comuni.

In alcuni casi tuttavia la disciplina partecipativa assume un carattere ridondante e costituisce un aggravio procedimentale.

Volendo individuare un criterio oggettivo, non lasciato alla discrezionalità dei Comuni, idoneo a superare gli obblighi partecipativi, lasciando comunque al Comune la facoltà di applicare la disciplina partecipativa vigente se lo ritiene opportuno, si è individuata l'ipotesi in cui il piano attuativo non sia soggetto a VAS per il suo grado di dettaglio.

Considerato che la lr 65/2014 contempla il rapporto del Garante quale documento riepilogativo della disciplina partecipativa svolta, ivi compresa quella effettuata in sede di VAS, appare quanto più ragionevole e coerente da un punto di vista sistematico escludere gli obblighi partecipativi previsti dalla l.r. 65, dal regolamento attuativo e dalle linee guida nelle stesse ipotesi in cui il piano attuativo, non essendo soggetto a VAS, non svolge l'attività partecipativa prevista a tal fine.

Artt. PdL – Introduzione nella le 65/2014 degli artt.10, 23 bis e 252 quater

La modifica relativa all'introduzione dell'articolo 23 bis è stata prevista al fine di raggiungere l'obiettivo di un effettivo completamento della pianificazione di area vasta, avviato con la pianificazione strutturale intercomunale ed esteso, con la modifica in questione, anche alla pianificazione operativa al fine di dare la possibilità ai comuni di redigere anche il piano operativo intercomunale.

Inoltre, nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si ritiene necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni della LR 65/14 al fine di far fronte alle limitazioni poste dal regime transitorio in merito alla possibilità di redigere varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si ravvisa l'esigenza di rispondere alle richieste che provengono dal settore produttivo e da quello commerciale, che attualmente non possono essere prese in considerazione da parte delle amministrazioni comunali, in quanto le stesse sono limitate nella loro potestà pianificatoria, non avendo ancora predisposto i nuovi strumenti urbanistici in base alla l.r. 65/14, con il concreto rischio di perdere importanti occasioni di investimento e posti di lavoro nel territorio.

Pertanto, nelle more del suddetto adeguamento da parte dei comuni, al fine di mantenere in vita il tessuto produttivo ed economico e incrementare il livello occupazionale, si ritiene opportuno

ammettere varianti agli strumenti urbanistici oltre che nei casi già previsti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche per la previsione e la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio, in contesti produttivi esistenti.

Infine, con l'approssimarsi della scadenza di cui all'articolo 222 (5 anni dall'entrata in vigore della legge) si ritiene opportuno estendere anche ai Comuni ricadenti in tale fattispecie la possibilità di redigere varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; ad oggi infatti tale disposizione interessa solo i Comuni ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 228 e seguenti della l.r. 65/2014.

Art. PdL – Modifiche della le 65/2014 relative al Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e, inoltre, le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

Per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nell'ambito dei procedimenti inerenti il governo del territorio, è necessario implementare e consolidare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in atto ridefinendo -in conformità alla normativa nazionale sull'amministrazione digitale- il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi urbanistici consolidati (ai sensi della l.r. n. 65/2014 e della l.r. 10/2010) e contemporaneamente innestare e disciplinare il processo di informatizzazione dei nuovi procedimenti introdotti con l'approvazione del piano paesaggistico ovvero il piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici previsto dall'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La necessità di individuare, in un quadro di riferimento prescrittivo unitario finalizzato al principio di certezza del diritto, le differenti componenti che costituiscono -ciascuna in maniera settoriale- il patrimonio territoriale così come disciplinato dalla l.r. 65/2014 e dal piano paesaggistico, ovvero:

- a) struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
- d) struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

Infine, per quel che concerne più strettamente la materia urbanistico-edilizia sono necessarie le seguenti modifiche in relazione all'adeguamento alla normativa statale:

- Modifiche legate alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso contenuta nella l.r. 65/2014 al fine di conseguire un migliore allineamento a quanto disposto dalla normativa statale (D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 222/2016).

Ai sensi della legge regionale vigente il mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare eseguito senza opere è attività libera, fatta salva la possibilità per i comuni di definire i mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a SCIA, anche in assenza di opere edilizie, attraverso la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98. Tuttavia sulla legge regionale prevale attualmente la normativa statale, d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.lgs. 222/2016.

La tabella allegata al d.lgs. 222/2016, in cui viene effettuata una ricognizione completa degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, nella sezione II (edilizia) chiarisce che il mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica, cioè tale da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie è soggetto a rilascio del permesso di costruire, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali.

L'art. 10, c. 2 del d.p.r. 380/2001 a sua volta assegna alle regioni il compito di stabilire con legge quali mutamenti dell'uso di immobili o di loro parti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati a permesso di costruire o a SCIA.

Ciò premesso, si ritiene di poter adeguare la normativa regionale alle disposizioni del d.lgs. 222/2016 prevedendo di subordinare a SCIA i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti eseguiti in assenza di opere edilizie. I mutamenti della destinazione d'uso eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale continuano invece ad essere sempre consentiti, senza la necessità di alcun titolo edilizio, fatta salva la possibilità per i comuni di subordinarli a CILA attraverso la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

- Modifiche riguardanti la previsione della SCIA in sanatoria, in luogo dell'attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria prevista dalla normativa regionale vigente (art.209), nei casi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.

- Modifiche necessarie per l'adeguamento della medesima legge regionale alle nuove disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'Intesa fra Governo, Regioni e Comuni sancita in data 20.10.2016.